



Kinderschutz Schweiz
Protection de l'enfance Suisse
Protezione dell'infanzia Svizzera

Schlösslistrasse 9a | 3008 Berne
Téléphone +41 31 384 29 29
info@protectionenfance.ch | www.protectionenfance.ch

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)
Ufficio federale dello sport UFSPo
2532 Macolin

Via e-mail a: wilhelm.rauch@baspo.admin.ch

Berna, 24.05.2022

Risposta alla consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport e la creazione di un servizio di segnalazione nazionale indipendente dello sport svizzero

Gentile signora,
Egregio signore,

nell'ambito della procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (OPSp), siamo lieti di farle pervenire la nostra presa di posizione.

La fondazione Protezione dell'infanzia Svizzera è impegnata da diversi anni nella lotta contro ogni forma di violenza sui bambini in Svizzera e coordina la rete «Prevenzione degli abusi sessuali sui minori nell'ambito delle attività del tempo libero». Purtroppo, la violenza fisica, sessuale e psicologica nei confronti dei bambini viene esercitata anche in ambito sportivo e riteniamo importante sottolineare gli elementi seguenti. Desideriamo precisare che la presente presa di posizione è presentata da Protezione dell'infanzia Svizzera in quanto organizzazione e non a nome della rete summenzionata.

Osservazioni generali

È bene che le regole in materia di etica e sicurezza previste nell'OPSp vengano integrate da disposizioni volte a proteggere l'integrità degli individui e, in particolare, dei bambini. Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie favorevolmente il fatto che la Confederazione abbia deciso di assumere una funzione di **vigilanza rafforzata** in materia di protezione dei bambini nel campo dello sport. Riteniamo importante che l'UFSPo svolga la propria vigilanza a monte, determinando prima di decidere in merito agli aiuti finanziari se le misure adottate dalle organizzazioni sportive sono legittime e adeguate (cfr. art. 72d cpv. 1 OPSp) e non solo dopo aver constatato una violazione delle disposizioni dell'associazione mantello in materia di comportamento (cfr. art. 72h OPSp).



Sosteniamo inoltre il meccanismo previsto, secondo il quale **la concessione degli aiuti finanziari federali alle organizzazioni sportive è correlata all'esistenza di misure efficaci** per combattere in particolare la violenza fisica, sessuale e psicologica. È importante che le principali forme di violenza vengano citate esplicitamente nell'ordinanza, così come la protezione degli atleti minorenni e la promozione del loro sviluppo globale (art. 72c cpv. 1 lett. a cifra 2, 3 e 4 OPSpo).

Ci sembra tuttavia che un elemento non sia stato preso in considerazione nell'ambito delle riflessioni correlate alla modifica dell'OPSpO e al servizio di segnalazione. L'etica e la protezione del bambino/della bambina sono compiti che spettano alla direzione delle organizzazioni sportive. Come dimostrato dalle esperienze pratiche (cfr. risultati di uno studio che ha riunito circa 50 specialisti), i/le responsabili delle associazioni e delle federazioni devono affrontare grandi sfide, in particolare in caso di sospetti o segni di violenza (fisica, psichica, sessuale) nei confronti di bambini/bambine e giovani. Si trovano di fronte a un dilemma che contrappone la missione di protezione nei confronti delle persone interessate e il dovere di protezione nei confronti delle persone accusate (secondo LIMITA). In caso di sospetti, le organizzazioni devono affrontare condizioni quali calo della fiducia, isolamento e perdita di controllo.

Da un punto di vista professionale, è estremamente necessario consigliare le organizzazioni sportive sul modo di agire in situazioni di crisi. Una consulenza esterna sulla procedura da seguire qualora si sospetti che il benessere del bambino/della bambina possa essere in pericolo nel suo stesso ambiente è non solo auspicabile, ma indispensabile per le organizzazioni, nella prospettiva dell'imparzialità necessaria durante tutti i processi d'intervento. È proprio nelle situazioni poco chiare, durante le inchieste in corso e le procedure penali, che occorre agire in modo responsabile nell'interesse dei bambini/delle bambine e dei giovani interessati. In queste situazioni, le organizzazioni sportive sono abbandonate a loro stesse. Anche il servizio di segnalazione INTEGRITY non può porvi rimedio. Il rischio di dare priorità ai propri interessi rispetto alla protezione delle vittime è grande in queste situazioni, come è stato sfortunatamente dimostrato dagli incidenti avvenuti a Macolin. È per questo che sosteniamo la richiesta della rete «Prevenzione degli abusi sessuali sui minori nell'ambito delle attività del tempo libero» volta a garantire ai responsabili delle organizzazioni sportive, a livello dell'ordinanza sulla promozione dello sport, l'accesso gratuito a un servizio di consulenza indipendente sul modo di procedere qualora si sospetti una violenza, uno sfruttamento o un'aggressione sessuale nei confronti di bambini e giovani. Durante l'elaborazione dei concetti interni all'organizzazione, si dovrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ricorrere a una consulenza esterna. Infatti, se le responsabilità e le procedure in caso di crisi non vengono chiarite, anche i servizi di consulenza esterna hanno le mani legate quando si verificano tali urgenze.



Note relative ad articoli particolari

Art. 72c cpv. 1 lett. b cifra 6 OPSpo

Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie con favore la menzione dei diritti di partecipazione degli atleti. Naturalmente, i bambini/le bambine e i giovani devono anche poter esprimere la loro opinione ed essere coinvolti/e nel processo decisionale sulle questioni che li riguardano, dato che il diritto di partecipazione è uno dei principi fondamentali della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia.

Art. 72c cpv. 1 lett. b cifra 7 OPSpo

È altresì giustificato esigere l'attuazione di misure di protezione dei dati dei membri e del personale delle organizzazioni sportive. In effetti è opportuno garantire la protezione dei loro dati, esortando le organizzazioni sportive a soddisfare gli obblighi che esse stesse hanno in materia. In particolare, i casi in cui fotografie e dati personali sono disponibili congiuntamente creano problemi dovuti al fatto che i bambini/le bambine potrebbero essere avvicinati/e da persone con fini sessuali, le quali potrebbero aver reperito tali informazioni su Internet. Per proteggere i bambini/le bambine dalla violenza sessuale, è essenziale che non sia possibile stabilire alcun collegamento tra una fotografia, il nome, l'indirizzo di casa e le altre coordinate del/della minore interessato/a.

Oltre alla protezione dei dati, anche la protezione di alcuni diritti della personalità dovrà essere inclusa nel progetto dell'ordinanza, in particolare il diritto all'immagine. La questione del diritto all'immagine diventa infatti un problema concreto, ad esempio al momento della pubblicazione di fotografie scattate nell'ambito delle attività delle organizzazioni sportive. Queste organizzazioni dovrebbero disporre di regole chiare, ad esempio per quanto riguarda i concetti di protezione, per permettere di trattare tali questioni in modo adeguato in termini di protezione del bambino/della bambina e del consenso necessario a una pubblicazione. Ciò permetterebbe anche di sensibilizzare i bambini/le bambine, i giovani e i loro genitori o responsabili legali in merito al diritto all'immagine. A nostro avviso, i diritti della personalità dovrebbero quindi essere anch'essi oggetto di misure efficaci prima della concessione degli aiuti finanziari da parte della Confederazione.

Art. 72c cpv. 1 lett. b cifra 8 OPSpo

Protezione dell'infanzia Svizzera accoglie favorevolmente la richiesta rivolta alle organizzazioni sportive di elaborare dei concetti e delle misure che permettano l'attuazione degli obblighi di comportamento (legati, ad esempio, alla lotta contro diverse forme di violenza e alla protezione degli atleti e delle atlete minorenni). Infatti, il servizio di segnalazione nazionale indipendente non deve restare una misura isolata, ma deve obbligatoriamente rientrare in un concetto di prevenzione globale. Come rilevato nel rapporto esplicativo, le misure devono riguardare in particolare la scelta, l'istruzione e il controllo dei collaboratori e delle collaboratrici, nonché la formazione, l'informazione e l'assistenza dei portatori di interessi in merito ai rischi relativi all'integrità.

Nell'ambito di un concetto di prevenzione globale, occorre non solo che le organizzazioni sportive dispongano di concetti di protezione che includono le misure di attuazione e gli strumenti necessari, ma anche che siano previsti un controllo e un obbligo di rendiconto. Questi concetti e misure, infatti, non devono esistere solo sulla carta, ma devono essere effettivamente attuati. Tale attuazione deve inoltre essere controllata in modo efficace, anche se in passato non è sempre stato così, secondo il rapporto d'inchiesta esterna realizzato nell'ambito degli incidenti avvenuti nella ginnastica ritmica e artistica. Il suddetto rapporto suggerisce d'altronde l'attuazione di meccanismi di controllo istituzionalizzati (cfr. la sintesi e le raccomandazioni del rapporto, C/2). È essenziale che l'associazione mantello controlli attentamente l'attuazione delle misure etiche all'interno delle federazioni sportive, malgrado le conseguenze finanziarie derivanti dalla scoperta di elementi che possono portare a una riduzione, una negazione o una restituzione degli aiuti finanziari. Anche le possibilità contrattuali offerte dalle convenzioni delle prestazioni stipulate tra l'UFSPo e l'associazione mantello, e tra quest'ultima e le federazioni sportive, devono essere utilizzate per garantire un controllo adeguato. Infine, è necessario che l'UFSPo proceda ai controlli indicati nell'OPSPo e agisca in maniera severa in caso di violazione degli obblighi di comportamento o delle regole di good governance.

Art. 72e OPSPo

Lo Statuto in materia di etica dello sport svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2022 cita a più riprese il modo in cui il servizio di segnalazione deve agire in caso di possibile reato (cfr. ad es. cifra 1.2 cpv. 4; 5.3 cpv. 5 e 5.10.1 cpv. 2 dello Statuto). Tuttavia, questo aspetto non è per nulla citato nel progetto di modifica dell'OPSPo. Affinché le azioni che possono rientrare nella sfera del diritto penale e che sono perseguibili d'ufficio non restino impunte, occorre ricordare l'obbligo, per il servizio di segnalazione, di trasmettere la segnalazione alle autorità di perseguimento penale competenti e di collaborare con esse. L'art. 72e OPSPo potrebbe essere integrato da una nuova lettera e con il contenuto seguente:

- e. nei casi che possono costituire un reato perseguibile d'ufficio, il servizio di segnalazione trasmette la segnalazione alle autorità di perseguimento penale competenti e, se necessario, collabora con esse.

Art. 72f lett. b e c OPSPo

Secondo l'art. 72f lett. b, l'organo disciplinare *può* sanzionare comportamenti scorretti e intimare alle organizzazioni sportive di rimediare alle irregolarità constatate. Quando i fatti constatati ricadono nel diritto penale e riguardano bambini/bambine o giovani, l'art. 72f lett. b deve prevedere

l'obbligo per l'organo disciplinare di sanzionare comportamenti scorretti e intimare alle organizzazioni sportive di rimediare alle irregolarità constatate. In particolare, l'organo disciplinare deve esigere dalle organizzazioni sportive il riesame e, se del caso, l'adattamento dei concetti e delle misure esistenti, per evitare che fatti simili si ripetano.

Inoltre, conformemente all'art. 72f lett. c, l'UFSPPO deve assicurarsi che le organizzazioni sportive sanzionate abbiano effettivamente proceduto a tale riesame dei concetti e delle misure esistenti, prima della concessione di nuovi aiuti finanziari.

Ringraziandola per l'attenzione alla nostra presa di posizione, porgiamo distinti saluti.



Yvonne Feri
Presidente della fondazione
Protezione dell'infanzia Svizzera



Regula Bernhard Hug
Direttrice